

Assicurazione a vita intera a premio unico **Global Valore Protetto**

Il presente Fascicolo informativo, contenente: **Scheda sintetica - Nota informativa - Condizioni di assicurazione - Glossario - Modulo di proposta**, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del modulo di proposta.



la Venezia

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Genertellife S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

1.b) Denominazione del contratto

Global Valore Protetto.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza del contratto.

È possibile esercitare anche il diritto di riscatto parziale purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla decorrenza del contratto e solo qualora al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta sia stata scelta la "Versione ad Accumulo".

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede esclusivamente il versamento di un **premio unico** iniziale.

Importo minimo: **Euro 5.000,00**

Importo massimo: **Euro 1.000.000,00**

■ 2. Caratteristiche del contratto

Global Valore Protetto è un'assicurazione che soddisfa, in un unico prodotto, entrambe le seguenti esigenze:

- realizzare, in un arco di tempo a scelta del Contraente, l'incremento di **Valore** delle somme investite prevedendo due possibili soluzioni che permettono di garantirsi un reddito annuo ("Versione Cedola") oppure un capitale rivalutato ("Versione ad Accumulo");
- mantenere **Protetto** il proprio stile di vita e/o quello dei propri cari, qualora non sia più possibile farlo in caso di decesso o di invalidità totale permanente conseguenti ad infortunio.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

■ 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita (pagamento di somme periodiche)

Qualora il Contraente scelga, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, la "Versione Cedola", in caso di vita dell'Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il pagamento di somme periodiche di ammontare variabile in base a quanto previsto dall'Articolo 17 delle Condizioni di Polizza.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati nel documento di Polizza dal Contraente.

c) Coperture complementari

In caso di infortunio dell'Assicurato, che abbia come conseguenza il decesso oppure un'invalidità totale permanente del medesimo, il pagamento, ai Beneficiari (in caso di decesso) oppure all'Assicurato (in caso di invalidità totale permanente), di una indennità sotto forma di capitale stabilita in base a quanto indicato agli Articoli 1.2 e 1.3 delle Condizioni di Polizza. Gli indennizzi per morte e invalidità totale permanente non sono cumulabili.

d) Opzioni contrattuali

La conversione del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto totale in:

- una rendita immediata vitalizia oppure
- una rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale oppure
- una rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni oppure
- una rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni oppure
- una rendita immediata vitalizia certa fino al recupero del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale oppure
- una rendita immediata vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso minimo garantito nella misura dello 0,00% annuo (la misura annua di rivalutazione non può quindi risultare negativa).

Nella "Versione ad Accumulo", le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Articoli 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 17 delle Condizioni di Polizza.

■ 4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il “Costo percentuale medio annuo” del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio ed età dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico: “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata Ri.Alto

Versione Cedola (Tariffa V1 CED GA) - Garanzia ACMA-ITP 50%

Premio unico: € 5.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,77%

Premio unico: € 15.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%

Premio unico: € 30.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,83%
15	1,70%

Premio unico: € 5.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,77%
20	1,69%

Premio unico: € 15.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%

Premio unico: € 30.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,83%
15	1,70%
20	1,64%

Premio unico: € 5.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,77%
20	1,69%
25	1,65%

Premio unico: € 15.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,24%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%
25	1,61%

Premio unico: € 30.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,83%
15	1,70%
20	1,64%
25	1,60%

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 GA) - Garanzia ACMA-ITP 50%

Premio unico: € 5.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,33%
10	1,87%
15	1,71%

Premio unico: € 15.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%

Premio unico: € 30.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,16%
10	1,78%
15	1,65%

Premio unico: € 5.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,33%
10	1,87%
15	1,71%
20	1,63%

Premio unico: € 15.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%
20	1,60%

Premio unico: € 30.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,16%
10	1,78%
15	1,65%
20	1,59%

Premio unico: € 5.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,33%
10	1,87%
15	1,71%
20	1,63%
25	1,59%

Premio unico: € 15.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,20%
10	1,80%
15	1,67%
20	1,60%
25	1,56%

Premio unico: € 30.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,16%
10	1,78%
15	1,65%
20	1,59%
25	1,55%

Versione Cedola (Tariffa V1 CED GA) - Garanzia ACMA-ITP 100%

Premio unico: € 5.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,43%
10	1,97%
15	1,82%

Premio unico: € 15.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%

Premio unico: € 30.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,88%
15	1,75%

Premio unico: € 5.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,43%
10	1,97%
15	1,82%
20	1,74%

Premio unico: € 15.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%
20	1,70%

Premio unico: € 30.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,88%
15	1,75%
20	1,69%

Premio unico: € 5.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,43%
10	1,97%
15	1,82%
20	1,74%
25	1,70%

Premio unico: € 15.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,29%
10	1,89%
15	1,76%
20	1,70%
25	1,66%

Premio unico: € 30.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,88%
15	1,75%
20	1,69%
25	1,65%

Versione ad Accumulo (Tariffa V1 GA) - Garanzia ACMA-ITP 100%

Premio unico: € 5.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,76%

Premio unico: € 15.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%

Premio unico: € 30.000
Età: 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,21%
10	1,83%
15	1,70%

Premio unico: € 5.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,76%
20	1,68%

Premio unico: € 15.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%

Premio unico: € 30.000
Età: 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,21%
10	1,83%
15	1,70%
20	1,64%

Premio unico: € 5.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,38%
10	1,92%
15	1,76%
20	1,68%
25	1,64%

Premio unico: € 15.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,25%
10	1,85%
15	1,72%
20	1,65%
25	1,61%

Premio unico: € 30.000
Età: 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo % medio annuo
5	2,21%
10	1,83%
15	1,70%
20	1,64%
25	1,60%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

■ 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli assicurati applicando l’aliquota di partecipazione minima prevista dal contratto cui la presente Scheda sintetica si riferisce. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2004	2005	2006	2007	2008
Rendimento realizzato dalla Gestione separata	4,57%	4,36%	4,52%	5,07%	4,51%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	3,12%	2,91%	3,07%	3,62%	3,06%
Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	3,59%	3,16%	3,86%	4,41%	4,46%
Inflazione	2,00%	1,70%	2,00%	1,71%	3,23%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Società è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Angelo Passero



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1 - Informazioni generali

- a) Genertellife S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.lavenezia.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n.68, 20123 Milano

La Società si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2 - Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale della Gestione Speciale Ri.Alto a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, **tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni**: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio dei Clienti ed i rendiconti annuali della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse ai Clienti.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3 - Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Global Valore Protetto è un'assicurazione in caso di morte a vita intera; pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

Global Valore Protetto propone al Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, **due soluzioni di investimento**:

- "Versione Cedola" (Tariffa V1 CED GA);
- "Versione ad Accumulo" (Tariffa V1 GA).

Dopo aver scelto necessariamente una delle due soluzioni, non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Il contratto, a fronte di un premio unico iniziale, prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **in caso di vita dell'Assicurato, solo per la "Versione Cedola";**
- **in caso di decesso dell'Assicurato;**
- **in caso di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato.**

Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto, separata dagli altri attivi della Società. Le rivalutazioni annue non possono essere mai inferiori allo 0,00% (la misura annua di rivalutazione non può quindi risultare negativa) e, nella "Versione ad Accumulo", si consolidano ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

3.1 Prestazione in caso di vita

Qualora venga scelta la "**Versione Cedola**", in caso di vita dell'Assicurato, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società liquida un importo (**Cedola**) pari alla misura annua di rivalutazione (vedi Art. 17 delle Condizioni di Polizza) moltiplicata per il capitale assicurato iniziale indicato nel documento di Polizza.

In entrambe le versioni è data inoltre facoltà al Contraente di interrompere in qualsiasi momento il contratto, previa richiesta scritta e purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso, incassando il valore di **Riscatto** (si veda Articolo 8 delle condizioni di Polizza).

3.2 Prestazioni in caso di decesso

“Versione Cedola”: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, e previo invio della documentazione necessaria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis per la frazione d’anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la data di decesso, alla data di decesso stessa.

“Versione ad Accumulo”: in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, e previo invio della documentazione necessaria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato rivalutato dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di decesso.

GARANZIA A.C.M.A. (Assicurazione Complementare Morte Accidentale):

- **Garanzia A.C.M.A. 50%**: in entrambe le versioni, qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguente ad infortunio, l’importo sopra descritto, da corrispondere ai Beneficiari designati, verrà maggiorato del 50%.
- **Garanzia A.C.M.A. 100%**: qualora il premio unico da versare non sia superiore a Euro 500.000,00, il Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, può eventualmente indicare che la maggiorazione, da corrispondere in caso di decesso dell’Assicurato a seguito di infortunio, sia pari al 100% anziché al 50%.

Il capitale A.C.M.A., da corrispondere ai beneficiari designati, non potrà in ogni caso mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00. Qualora, al momento del decesso, la presente garanzia risulti estinta (come definito all’Art. 2 delle Condizioni di Polizza), la predetta maggiorazione non viene applicata.

La garanzia A.C.M.A. non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, l’età dell’Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

3.3 Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente

GARANZIA I.T.P. (Invalidità Totale Permanente):

- **Garanzia I.T.P. 50%**: in caso di infortunio dell’Assicurato, che abbia come conseguenza un’invalidità totale permanente del medesimo, viene corrisposto, all’Assicurato stesso, una indennità sotto forma di capitale pari al 50% del:
 - capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis per la frazione d’anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la data dell’infortunio, alla data di infortunio stessa (**“Versione Cedola”**);
 - capitale assicurato rivalutato dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di infortunio (**“Versione ad Accumulo”**).

- **Garanzia I.T.P. 100%:** qualora il premio unico da versare non sia superiore a Euro 500.000,00, il Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, può eventualmente indicare che la maggiorazione, da corrispondere in caso di infortunio dell'Assicurato, sia pari al 100% anziché al 50%.

L'indennità I.T.P., da corrispondere all'Assicurato, non potrà in ogni caso mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00. Qualora, al momento dell'infortunio, la presente garanzia risulti estinta (come definito all'Art. 2 delle Condizioni di Polizza), la predetta indennità non viene applicata.

L'indennità I.T.P. non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, l'età dell'Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

L'eventuale indennità I.T.P. e l'eventuale garanzia A.C.M.A. (precedente Punto 3.2) non sono cumulabili.

4 - Premi

A fronte delle prestazioni sopra riportate, **Global Valore Protetto prevede il versamento di un premio unico che non può essere inferiore a Euro 5.000,00 né superiore a Euro 1.000.000,00. Non è prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.**

Si precisa che il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario, come indicato nel modulo di Proposta.

5 - Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il premio unico versato, al netto del caricamento e delle spese di emissione, viene investito nella Gestione Speciale Ri.Alto e definito capitale assicurato iniziale. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, della rivalutazione attribuita (calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio finanziario che va dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre dell'anno successivo).

Il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto, nell'esercizio che si conclude il 31 ottobre di ogni anno, viene attribuito nell'anno solare successivo ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione annua delle prestazioni - in misura pari al rendimento stesso diminuito di:

in caso di premio unico versato inferiore o pari a Euro 500.000,00

- 1,45 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 100%;
- 1,40 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
- 1,35 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

in caso di premio unico versato superiore a Euro 500.000,00

- 1,20 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
- 1,15 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

Il rendimento attribuito (misura di rivalutazione) al capitale assicurato ad ogni ricorrenza annuale del contratto rimane consolidato nella "Versione ad Accumulo", mentre viene liquidato nella "Versione Cedola".

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.

Nella Sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti ulteriori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale Ri.Alto.

Per l'illustrazione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto Esemplificativo di sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto.

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati anche nel Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata che la Società si impegna a consegnare al Contraente al più tardi nel momento in cui il contratto è concluso.

6 - Opzioni di contratto

6.1 A.C.M.A. - I.T.P. 100%

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, può eventualmente indicare che la prestazione, da corrispondere in caso di morte oppure di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato conseguente ad infortunio (Articoli 1.2 e 1.3 delle Condizioni di Polizza), sia pari al 100% anziché al 50%.

La presente opzione è esercitabile qualora il premio unico da versare, al netto delle spese di emissione, non sia superiore a Euro 500.000,00.

6.2 Conversione in rendita del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure di riscatto totale da parte del Contraente

Il Contraente, una volta che il contratto è concluso e tramite espressa richiesta effettuata alla Società, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure il valore di riscatto totale in una delle seguenti rendite:

- rendita immediata vitalizia;
- rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni;
- rendita immediata vitalizia certa fino al recupero del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale;
- rendita immediata vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; i relativi costi e condizioni economiche saranno determinati, da parte della Società, alla data di esercizio dell'opzione. Tali costi e condizioni verranno comunicati dalla Società al Contraente, a seguito della sua richiesta di opzione, attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità proposte, revocando così la richiesta.

■ C. Informazioni sulla Gestione Interna Separata

7 - Gestione interna separata

a) Denominazione della Gestione

La gestione è denominata Risparmio Alto (Ri.Alto).

b) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

c) Finalità della gestione

La gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire al Contraente una garanzia di rendimento minimo.

d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione - esercizio finanziario - inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento

La Gestione è composta in maniera preponderante da titoli appartenenti al comparto obbligazionario.

L'investimento residuale azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa, USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa assicuratrice

Strumento finanziario	Percentuale sul totale degli attivi
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10,00% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del Risparmio, Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

■ D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

8 - Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente presenti nel premio unico sono espressi sia in valore assoluto sia in valore percentuale (**Caricamento**).

Il premio investito, che corrisponde al capitale assicurato iniziale riportato nel Documento di Polizza, viene determinato, prima riducendo il premio versato delle **spese di emissione pari a Euro 50,00** e successivamente applicando al premio versato stesso, al netto delle spese di emissione, il caricamento percentuale riportato nella seguente tabella:

Premio versato al netto delle spese di emissione	Caricamento
Da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00 inclusi	3,50%
Oltre Euro 50.000,00 fino a Euro 100.000,00 inclusi	3,25%
Oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 200.000,00 inclusi	3,00%
Oltre Euro 200.000,00 fino a Euro 350.000,00 inclusi	2,50%
Oltre Euro 350.000,00 fino a Euro 500.000,00 inclusi	1,50%
Oltre Euro 500.000,00 fino a Euro 750.000,00 inclusi	1,00%
Oltre Euro 750.000,00 fino a Euro 1.000.000,00	0,50%

8.1.2. Costi per riscatto

Non sono previsti costi.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

Gestione Speciale Ri.Alto	
Premio versato al netto delle spese di emissione	Trattenuto sul rendimento annuo
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	1,35 punti percentuali
Superiore a Euro 500.000,00	1,15 punti percentuali

Tali trattenuti si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

In presenza delle Garanzie A.C.M.A. e I.T.P. (si veda precedenti Punti 3.2 e 3.3) ed in funzione del premio unico versato, ai suddetti trattenuti vengono applicati dei costi sotto forma di ulteriori punti percentuali da prelevare sul rendimento annuo

della gestione. Nella tabella che segue vengono evidenziati sia tali costi che il conseguente trattenuto sul rendimento annuo:

Premio versato alla sottoscrizione	Garanzia A.C.M.A./ I.T.P.	Costi da applicare al trattenuto*	Trattenuto sul Rendimento annuo
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	100%	0,10 punti percentuali	1,45 punti percentuali
Inferiore o pari a Euro 500.000,00	50%	0,05 punti percentuali	1,40 punti percentuali
Superiore a Euro 500.000,00	50%	0,05 punti percentuali	1,20 punti percentuali

***Tali costi cessano di essere applicati successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.**

9 - Regime fiscale e riferimenti giuridici

9.1 Tassazione delle somme assicurate

Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l'ammontare dei premi corrisposti dal Contraente relativi alla prestazione in caso di vita.

La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito;

- in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, attualmente pari al 12,5%, sulla differenza fra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. A fronte della conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, prima della conversione si applica l'imposta sostitutiva di cui al precedente punto.

9.2 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

9.3 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

■ E. Altre informazioni sul contratto

10 - Modalità di perfezionamento del contratto

La conclusione del contratto si considera avvenuta con la sottoscrizione e consegna del modulo di Proposta debitamente compilato. Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di Polizza, purché sia stato corrisposto il premio unico.

11 - Riscatto

È possibile esercitare il diritto di riscatto, parziale o totale, trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, previa richiesta scritta del Contraente alla Società, anche per il tramite dell'intermediario. Il riscatto parziale è previsto **solo nella Versione ad Accumulo** per un valore che sia almeno pari a Euro 2.000,00 e a condizione che il capitale residuo investito nella Gestione Speciale Ri.Alto non sia inferiore a Euro 2.000,00.

Il valore di riscatto, nella **Versione ad Accumulo**, è dato:

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, dal capitale assicurato iniziale, rivalutato al tasso del 2,00% per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di effettuazione del riscatto;
- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, dal capitale assicurato rivalutato, in base a quanto previsto dall'Art. 17 delle Condizioni di Polizza, fino alla data di effettuazione del riscatto.

Il valore di riscatto, nella **Versione Cedola**, è dato:

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, dal capitale assicurato iniziale, rivalutato al tasso del 2,00% per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di effettuazione del riscatto;
- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, dal capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis, in base a quanto previsto dall'Art. 17 delle Condizioni di Polizza, per la frazione d'anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la richiesta di riscatto, fino alla data di effettuazione del riscatto stesso.

Si precisa che:

- il riscatto parziale previsto solo nella **Versione ad Accumulo** adotta le stesse modalità di calcolo del riscatto totale e che,
- l'operazione di riscatto totale estingue il contratto che rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le prestazioni di riscatto possono non garantire la restituzione del capitale versato.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi, anche tramite l'intermediario, al **Servizio Clienti** della Società:

Servizio Clienti

Genertellife S.p.A.
Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono: 041 5939611
Fax: 041 5939720
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

Si rimanda al Progetto Esemplificativo per l'evoluzione del valore di riscatto, presente nella Sezione F della presente Nota Informativa. I valori puntuali saranno riportati nel Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata, che la Società è tenuta a consegnare al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

12. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contratto è concluso e deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata a Genertellife S.p.A., Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) o per il tramite dell'intermediario.

Alla comunicazione di recesso va allegato il documento di Polizza, se ricevuto, le eventuali Appendici, e vanno indicati gli estremi del conto corrente (codice IBAN) su cui restituire il premio versato al netto delle spese di emissione; in assenza di tali dati verrà inviato al Contraente un assegno circolare.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle spese di emissione.

13 - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Polizza. I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 c.c.).

14 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

15 - Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

16 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

Genertellife S.p.A.

Ufficio reclami - Funzione quality

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

E-mail: gestionereclami@lavenezia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17 - Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.

18 - Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Speciale intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successiva alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno di trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza, l'estratto conto annuale della posizione contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) valore delle prestazioni maturate alla ricorrenza dell'anno precedente;
- b) valore della prestazione maturata nell'ultima ricorrenza annuale;
- c) valore di riscatto maturato nell'ultima ricorrenza annuale;
- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale, tasso annuo di rendimento attribuito (misura annua di rivalutazione) con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società.

■ F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,00%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle condizioni contrattuali, tenuto conto del tasso minimo trattenuto dalla Società.**

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Versione ad Accumulo

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 48.250,00
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base di un tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito pari allo 0,00%, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 50%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 49.504,50	Euro 49.504,50
2	Euro 50.791,62	Euro 50.791,62
3	Euro 52.112,20	Euro 52.112,20
4	Euro 53.467,12	Euro 53.467,12
5	Euro 54.857,26	Euro 54.857,26
10	Euro 62.369,31	Euro 62.369,31
15	Euro 70.910,04	Euro 70.910,04
20	Euro 80.620,32	Euro 80.620,32
...

b1) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 100%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,45%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,55%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 49.480,38	Euro 49.480,38
2	Euro 50.742,12	Euro 50.742,12
3	Euro 52.036,05	Euro 52.036,05
4	Euro 53.362,97	Euro 53.362,97
5	Euro 54.723,72	Euro 54.723,72
10	Euro 62.066,03	Euro 62.066,03
15	Euro 70.393,46	Euro 70.393,46
20	Euro 79.838,18	Euro 79.838,18
...

Versione Cedola

Sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 0,00	Euro 0,00	Euro 48.250,00
....

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base di un tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito pari allo 0,00%, non potrà avvenire.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 50%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,40%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,60%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 1.254,50	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 2.509,00	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 3.763,50	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 5.018,00	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 6.272,50	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 12.545,00	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 18.817,50	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 1.254,50	Euro 25.090,00	Euro 48.250,00
....

b1) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- **Garanzia A.C.M.A./I.T.P. 100%**
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,45%
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,55%
- Età e sesso dell'Assicurato: qualunque
- Durata: Vita intera
- Premio versato (al netto delle spese di emissione): Euro 50.000,00
- Capitale assicurato iniziale: Euro 48.250,00

Anni trascorsi	Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola	Cedola annua	Cumulo cedole erogate	Valore di riscatto alla fine dell'anno dopo l'erogazione della cedola
1	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 1.230,38	Euro 48.250,00
2	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 2.460,76	Euro 48.250,00
3	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 3.691,14	Euro 48.250,00
4	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 4.921,52	Euro 48.250,00
5	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 6.151,90	Euro 48.250,00
10	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 12.303,80	Euro 48.250,00
15	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 18.455,70	Euro 48.250,00
20	Euro 48.250,00	Euro 1.230,38	Euro 24.607,60	Euro 48.250,00
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Società è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Dott. Raffaele Agrusti

Dott. Davide Angelo Passero



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Polizza;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni

Global Valore Protetto è un'assicurazione a vita intera che permette al Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, di optare tra due soluzioni di investimento:

- “Versione Cedola” (Tariffa V1 CED GA);
- “Versione ad Accumulo” (Tariffa V1 GA).

Una volta scelta una delle due versioni, per il Contraente non è più possibile passare all'altra nel corso del contratto.

Tramite il presente contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari le prestazioni descritte dai successivi Articoli 1.1, 1.2 e 1.3 in caso di:

- **vita dell'Assicurato, solo per la “Versione Cedola”;**
- **decesso dell'Assicurato;**
- **Invalità Totale Permanente dell'Assicurato.**

Art. 1.1 Prestazione in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato, qualora alla sottoscrizione del modulo di Proposta sia stata scelta la **Versione Cedola**, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società liquida al Contraente un importo (Cedola) pari alla misura annua di rivalutazione (vedi Art. 17 delle presenti Condizioni di Polizza) moltiplicata per il capitale assicurato iniziale riportato nel documento di Polizza.

In entrambe le versioni è data inoltre facoltà al Contraente di interrompere in qualsiasi momento il contratto, previa richiesta scritta e purché siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto stesso, incassando il valore di **Riscatto** (si veda anche Articolo 8 delle presenti condizioni di Polizza).

Art. 1.2 Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, a seconda della versione prescelta dal Contraente alla sottoscrizione del modulo di Proposta, la Società liquida ai Beneficiari designati:

- un importo pari al capitale assicurato iniziale riportato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis (vedi Art. 17 delle Condizioni di Polizza) per la frazione di anno che intercorre dall'anniversario di Polizza che precede la data di decesso alla data di decesso stessa (**Versione Cedola**);
- un importo pari al capitale assicurato, rivalutato dalla data di decorrenza del contratto, riportata nel documento di Polizza, fino a quella del decesso con i criteri e le modalità previste dall'Art. 17 delle Condizioni di Polizza (**Versione ad Accumulo**).

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto del premio unico versato al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

In entrambe le versioni, qualora la morte dell'Assicurato sia conseguente ad infortunio, il capitale da liquidare in caso di decesso dell'Assicurato verrà aumentato del 50% (**A.C.M.A.** - Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale). Qualora il Contraente abbia espressamente indicato nel modulo di Proposta l'opzione prevista (Art. 5.1 delle presenti Condizioni di Polizza), il capitale da liquidare in caso di decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio, invece che del 50%, verrà aumentato del 100%.

Si veda anche l'Articolo 2 delle presenti condizioni di Polizza.

Art. 1.3 Prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente (I.T.P.)

In entrambe le versioni, **in caso di infortunio dell'Assicurato** che abbia come conseguenza un'Invalidità Totale Permanente del medesimo, la Società corrisponde, all'**Assicurato** stesso, una indennità sotto forma di capitale pari al 50% del:

- capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis per la frazione d'anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la data dell'infortunio, alla data di infortunio stessa ("**Versione Cedola**");
- capitale assicurato rivalutato dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di infortunio ("**Versione ad Accumulo**").

Nella "Versione ad Accumulo", per la determinazione del capitale assicurato si tiene conto del premio unico versato al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e degli eventuali riscatti parziali liquidati dalla Società sino a quel momento.

Qualora il Contraente abbia espressamente indicato nel modulo di Proposta l'opzione prevista (Art. 5.1 delle presenti Condizioni di Polizza), la predetta indennità, da corrispondere in caso di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato conseguente ad infortunio, sarà pari al 100% anziché al 50%.

Si vedano anche i successivi Articoli 2, 3 e 4 delle presenti Condizioni di Polizza.

Art. 2 - Assicurazione complementare per il caso di morte accidentale o di invalidità totale permanente (A.C.M.A. - I.T.P.)

La prestazione A.C.M.A. oppure la prestazione I.T.P., descritte nei precedenti Articoli 1.2 e 1.3, operano a condizione che la morte oppure l'Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato, avvengano in conseguenza di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (infortunio).

Si intende divenuto invalido totale e permanente (I.T.P.) l'Assicurato che, per lesioni fisiche dovute ad infortunio, successivamente alla data di effetto della polizza, esclusa ogni preesistenza, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia perduto in modo presumibilmente permanente la capacità all'esercizio di qualsiasi professione o mestiere o attività remunerativa, a condizione che il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%.

Resta stabilito in ogni caso, che la Società liquida la prestazione convenuta soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Il capitale A.C.M.A. oppure l'indennità I.T.P., da corrispondere ai beneficiari designati, non potrà in ogni caso mai superare, in valore assoluto, la cifra di Euro 500.000,00.

La prestazione I.T.P. e la prestazione A.C.M.A. non sono cumulabili.

Esclusioni dalla garanzia A.C.M.A. - I.T.P.

È esclusa dalla garanzia prestata con la presente assicurazione complementare la morte oppure l'invalidità totale permanente dovuta a lesioni derivanti da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) conseguenza diretta o indiretta di una guerra o di qualsiasi conflitto armato, insurrezioni, tumulto, disordine o sommossa, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- f) uso di mezzi di locomozione subacquei ed aerei, salvo i viaggi effettuati dall'Assicurato in qualità di passeggero su voli operati da compagnie aeree di linea regolare;
- g) suicidio/tentativo di suicidio o autolesione mentre mentalmente sano o insano, esposizione volontaria al pericolo mentre mentalmente sano o insano, salvo atti commessi per dovere di umanità e solidarietà;

- h) infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili o che, comunque, siano conseguenza di condizioni fisiche anormali;
- i) partecipazione a corse e gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podistiche, di gare bocciofile, di pesca, di tiro, di scherma e di tennis;
- j) pratica di attività sportive professionistiche;
- k) pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
- l) attività professionale pericolosa che comporti: contatti con materie esplodenti, venefiche, chimiche od elettriche, lavori su impalcature o ponti, lavori nel sottosuolo o in mare aperto, l'appartenenza al corpo dei Vigili del Fuoco, a corpi militari o di protezione civile; aviazione, attività subacquee in genere;
- m) pratica delle seguenti attività sportive a qualsiasi livello: immersioni subacquee non in apnea, scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, speleologia, torrentismo;
- n) carbonchio, malaria, avvelenamenti, infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva lesioni come sopra specificate, come pure per le conseguenze delle operazioni chirurgiche e di trattamenti non resi necessari dalle lesioni stesse.

Inoltre non verrà pagato alcun beneficio per la presente assicurazione se l'invalidità totale e permanente è direttamente o indirettamente derivante da o conseguente a:

- condizioni o sintomi fisici e mentali preesistenti;
- disordini mentali o psichici, malattie non obiettivamente accertabili.

Età dell'Assicurato alla sottoscrizione

La presente assicurazione complementare non verrà mai inserita qualora, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, l'età dell'Assicurato sia superiore a 69 anni e 6 mesi.

Estinzione della garanzia

La presente assicurazione complementare si estingue a partire dalla prima ricorrenza annua di contratto successiva al raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

Art. 3 - Denuncia, accertamento e riconoscimento dell'Invalidità Totale Permanente

Verificatasi l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato, l'Assicurato stesso o altra persona che lo rappresenti, deve chiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, unitamente ad un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della lesione che ha prodotto l'invalidità. Ai fini dell'accertamento dell'invalidità, l'Assicurato deve fornire tutte le informazioni sulle cause e conseguenza dell'invalidità.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione - data di denuncia - decorre il periodo di accertamento da parte della Società che, in ogni caso, non può superare i sei mesi.

La Società si riserva di richiedere all'Assicurato informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. Ultimati i controlli medici la Società comunica per iscritto al Contraente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di invalidità.

Si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare lo stato di invalidità con medici di sua fiducia.

L'eventuale stato di invalidità dovrà essere accertato in Italia o in altro Paese di gradimento per la Società; l'eventuale trasferimento dell'Assicurato al luogo dell'accertamento è a carico dell'interessato.

A seguito della denuncia, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue la data di infortunio, non verrà più applicato il costo relativo alla Garanzia A.C.M.A. - I.T.P. descritto al Punto 8.2 della Nota Informativa.

In caso di mancato riconoscimento, la Società provvederà a ripristinare il contratto alle condizioni precedenti alla data di infortunio dandone tempestiva notizia al Contraente insieme ai relativi effetti economici.

In caso di pagamento della prestazione I.T.P., il contratto rimane in vigore, ma decade la Garanzia A.C.M.A. - I.T.P..

Art. 4 - Controversie relative all'accertamento e riconoscimento dell'Invalidità Totale Permanente

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità della prestazione, le Parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 5 - Opzioni di contratto

Art. 5.1 A.C.M.A. - I.T.P. 100%

Il Contraente, al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta, può eventualmente indicare che la prestazione, da corrispondere in caso di morte oppure di Invalidità Totale Permanente dell'Assicurato, conseguente ad infortunio (Articoli 1.2 e 1.3 delle presenti condizioni di Polizza), non sia del 50% ma bensì pari al 100%.

La presente opzione è esercitabile qualora il premio unico da versare, al netto delle spese di emissione, non sia superiore a Euro 500.000,00.

Art. 5.2 Conversione in rendita del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure di riscatto totale da parte del Contraente

Il Contraente, da quando il contratto risulta concluso e tramite espressa richiesta effettuata alla Società, ha la possibilità di convertire il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure il valore di riscatto totale in una delle seguenti rendite:

- rendita immediata vitalizia;
- rendita immediata vitalizia reversibile in misura totale o parziale;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 5 anni;
- rendita immediata vitalizia certa per i primi 10 anni;
- rendita immediata vitalizia certa fino al recupero del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale;
- rendita immediata vitalizia controassicurata che prevede, in caso di decesso del percettore di tale rendita, la corresponsione di un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato oppure in caso di riscatto totale ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta di opzione di rendita.

Art. 6 - Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

Art. 7 - Età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve essere compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 90 anni.

Art. 8 - Riscatto

Il Contraente, trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, può esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, previa richiesta scritta da inviare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario.

Il riscatto parziale è previsto solo nella Versione ad Accumulo per un importo che sia almeno pari a Euro 2.000,00 e a condizione che il capitale residuo investito nella Gestione Speciale Ri.Alto non sia inferiore a Euro 2.000,00.

Il valore di riscatto viene calcolato, in base alla versione scelta alla sottoscrizione del modulo di Proposta, nel seguente modo:

Versione ad Accumulo

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, rivalutato al tasso del 2,00% per il periodo

intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di effettuazione del riscatto;

- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato rivalutato, in base a quanto previsto dall'Art. 17 delle Condizioni di Polizza, fino alla data di effettuazione del riscatto.

Versione Cedola

- se richiesto tra il 7° e il 12° mese successivo alla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, rivalutato al tasso del 2,00% per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza del contratto fino alla data di effettuazione del riscatto;
- se richiesto trascorso 1 anno dalla decorrenza del contratto, è dato dal capitale assicurato iniziale, indicato nel documento di Polizza, rivalutato pro-rata temporis, in base a quanto previsto dall'Art. 17 delle Condizioni di Polizza, per la frazione d'anno che intercorre dalla ricorrenza annuale del contratto che precede la richiesta di riscatto, fino alla data di effettuazione del riscatto stesso.

Si precisa che:

- il riscatto parziale adotta le stesse modalità di calcolo del riscatto totale;
- l'operazione di riscatto totale estingue il contratto che rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Art. 9 - Versamento del premio alla sottoscrizione

Il contratto prevede esclusivamente il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di Proposta.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a Euro 5.000,00 né superiore a Euro 1.000.000,00.

Il premio unico di sottoscrizione viene versato alla Società tramite addebito sul conto corrente bancario come indicato nel modulo di Proposta.

Art. 10 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si considera concluso con la sottoscrizione del modulo di Proposta.

Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di Polizza, purché sia stato corrisposto il premio di sottoscrizione.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), o per il tramite dell'Intermediario, allegando, se già ricevute, il documento di Polizza e le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del documento di Polizza e delle eventuali Appendici, il premio versato diminuito delle spese di emissione riportate nel modulo di Proposta e nel documento di Polizza.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti, tranne nel caso di riscatto parziale, deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le eventuali **Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento, e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto. Ad ogni richiesta devono essere allegati le **coordinate bancarie (codice IBAN)** su cui effettuare il bonifico e nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare. Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in **originale o in copia conforme all'originale**:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza del *de cuius*, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente abbia lasciato testamento o meno.
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione.
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

Qualora il decesso sia avvenuto per cause accidentali, è necessario allegare anche il verbale dell'autorità giudiziaria con la perizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato e copia degli eventuali articoli di giornale che hanno riportato in cronaca la notizia dell'infortunio accaduto all'Assicurato.

2) Invalidità totale e permanente dell'Assicurato

Qualora si verifichi l'**invalidità totale e permanente dell'Assicurato**, il pagamento della prestazione è subordinato all'invio della seguente ulteriore documentazione, in originale o in copia conforme all'originale:

- un rapporto particolareggiato del medico curante (o del medico specialista) sulle cause e sul decorso della lesione che ha prodotto l'invalidità, unitamente a tutta la documentazione medica relativa.

In caso di invalidità dell'Assicurato l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento è determinata con i criteri e le modalità previste agli Articoli 3 e 4 delle presenti Condizioni di Polizza.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

3) Recesso

La richiesta di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

4) Riscatto totale

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

5) *Riscatto parziale*

Copia fronte/retro di un documento di identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

NOTA BENE

- a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.
- b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, il Beneficiario dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio.
- c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 13 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta e riportata sul documento di Polizza, può essere in qualsiasi momento modificata mediante comunicazione scritta del Contraente stesso alla Società oppure mediante disposizione testamentaria.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi uno degli eventi previsti all'Art. 1 delle presenti Condizioni di polizza, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi qualsiasi variazione al contratto che abbia riflesso sui diritti del Beneficiario richiede l'assenso scritto di quest'ultimo.

Diritto proprio del Beneficiario

Il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 del codice civile). In particolare, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le prestazioni previste. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul documento di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 15 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 16 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 17 - Clausola di rivalutazione e Regolamento della gestione separata **Clausola di rivalutazione**

Global Valore Protetto fa parte di una speciale categoria di contratti ai quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche.

A) Rendimento attribuito

Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, come riportato al punto 3 del relativo Regolamento.

Il rendimento attribuito al contratto, nell'anno solare successivo, corrisponde al rendimento certificato diminuito di:

- in caso di premio unico versato al netto delle spese di emissione inferiore o pari a Euro 500.000,00,
 - 1,45 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 100%;
 - 1,40 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
 - 1,35 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

- in caso di premio unico versato al netto delle spese di emissione superiore a Euro 500.000,00,
 - 1,20 punti percentuali, in presenza di A.C.M.A./I.T.P. 50%;
 - 1,15 punti percentuali, successivamente alla prima ricorrenza annua di contratto che segue il raggiungimento, da parte dell'Assicurato, dell'età di 69 anni e 6 mesi.

La misura annua di rivalutazione risulta pertanto pari al rendimento attribuito.

La misura di rivalutazione in ciascun anno non può risultare inferiore allo 0,00%.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione in base alla versione prescelta.

Versione Cedola: la rivalutazione si determina moltiplicando il capitale assicurato iniziale per la misura di rivalutazione definita al precedente Punto A). Detta rivalutazione viene erogata, ad ogni anniversario di polizza, sotto forma di **Cedola**.

Versione ad Accumulo: la rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato rivalutato all'anniversario precedente al netto di eventuali riscatti parziali

dell'anno, dell'importo che si ottiene moltiplicando detto capitale per la misura di rivalutazione definita al precedente Punto A).

Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata nel seguito RI.ALTO. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO. La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente Punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al Punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Glossario

A **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

B **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto.

C **Capitale assicurato**

Premio versato dal Contraente che, al netto delle componenti di costo, confluisce nella Gestione Speciale e che, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, viene pagato al Beneficiario designato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Composizione della Gestione Speciale (Gestione Separata)

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente sottoscrive il modulo di Proposta debitamente compilato.

Condizioni di Polizza

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto, sotto forma di rivalutazione delle prestazioni assicurate, resta definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con il Beneficiario, che stipula il contratto e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie amministrare nella Gestione Speciale.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse finanziarie, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

D**Decorrenza del contratto**

La data di entrata in vigore del contratto, indicata nel documento di Polizza.

Diritto proprio del Beneficiario

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento di Polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

E**Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali la misura della rivalutazione, il nuovo capitale assicurato, etc etc.

F Fascicolo Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Speciale;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

G Gestione Speciale (Gestione Separata)

Fondo appositamente creato dalla Società di Assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della Società, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

I Impignorabilità e inesecutibilità

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte oppure un'inabilità totale permanente

Intermediario

Global Assicurazioni S.p.A., Piazzale Marengo n. 6, 20121 Milano. Le operazioni vengono effettuate tramite l'Intermediario assicurativo anche attraverso gli sportelli bancari convenzionati con l'Intermediario stesso.

Inabilità Totale Permanente

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

L Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione.

M Modulo di Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

N

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche finanziarie della Polizza.

P

Polizza rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

Premio unico (o premio versato)

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società alla sottoscrizione del contratto.

Prestazione minima garantita

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

R

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Regolamento della Gestione Speciale

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la Gestione Speciale.

Rendimento attribuito

Quota del rendimento finanziario attribuito al contratto

Rendimento finanziario

Rendimento realizzato annualmente dalla Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rendimento trattenuto

Rendimento finanziario che la Società si trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione dell'importo, al netto delle imposte, maturato al momento della richiesta.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Rivalutazione minima attribuita al contratto a prescindere dal risultato finanziario della Gestione Speciale.

S

Scheda Sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di Assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto.

Società di revisione

Società di revisione contabile che controlla e certifica, oltre ai risultati della Gestione Speciale, la contabilità ed i bilanci della Società.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

